

Innovazione o chiarimento? Considerazioni circa la recente modifica dei cann. 295-296 CIC relativi alle Prelature personali

Innovation or clarification? Thoughts on the recent modifications to can. 295-296 CIC regarding personal Prelatures

ANDREA RIPA

RIASSUNTO

Con Motu Proprio dell'8 agosto 2023, Papa Francesco ha modificati i cann. 295-296 CIC relativi alle Prelature personali. Per tentare di comprendere la natura di tale provvedimento, è parso conveniente ripercorrere la storia di tale istituto giuridico, sin dal suo primo apparire nei documenti del Concilio Vaticano II, attraverso i successivi documenti Pontifici e, in special modo, durante i lavori che hanno portato al Codice del 1983. Proprio in tale ambito, si possono rinvenire i dibattiti e le riflessioni che hanno portato alla configurazione della Prelatura personale, come il Codice vigente la presenta. Attenzione viene dedicata anche alla normativa propria dell'unica Prelatura personale esistente, l'Opus Dei, leggendo la storia della sua erezione in parallelo a quella preparatoria del Codice del 1983. Al termine di tale percorso, si mostrerà come il più recente Motu Proprio sia in continuità con lo sviluppo giuridico delle Prelature personali dal Concilio al Codice, ponendosi anzi come naturale completamento, e come l'Opus Dei corrisponda alla configurazione della Prelatura personale secondo il Codice.

PAROLE CHIAVE

Prelatura personale, Concilio Vaticano II, codificazione, associazioni pubbliche clericali, clero, incardinazione.

ABSTRACT

With the Motu Proprio of 8 August 2023, Pope Francis modified cann. 295-296 CIC relating to personal Prelatures. To attempt to understand the nature of this provision, it seemed appropriate to retrace the history of this canonical institute, from its first appearance in the documents of the Second Vatican Council, through the subsequent Pontifical documents and, in particular, during the work that resulted in the 1983 Code. Precisely in this context, we can rediscover the debates and reflections that gave rise to the configuration of the personal Prelature, as presented in the current Code. Attention is also paid to the legislation of the only existing personal Prelature, Opus Dei, reading the history of its erection in parallel to that which led to the 1983 Code. At the end of this study, it will be shown how the most recent Motu Proprio is in continuity with the juridical development of the personal Prelatures from the Council to the Code, indeed acting as a natural completion, and how Opus Dei corresponds to the configuration of the personal Prelature according to the Code.

KEYWORDS

Personal Prelature; Second Vatican Council, Codification, Clergy, Incardination, Clerical Public Associations.

SOMMARIO: 1. Status quaestionis *prima del Motu Proprio* – 2. *Sulla nozione di “Prelatura personale”*. *Le origini nel Concilio Vaticano II* – 2.1. *Il Motu Proprio Ecclesiae Sanctae* – 2.2. *La Curia Romana e i Direttori per i Vescovi* – 3. *I lavori preparatori del CIC 1983* - 3.1. *I primi lavori* – 3.2 *Lo Schema 1977 De populo Dei* – 3.3. *Lo Schema 1980* – 3.4. *La Relatio complectens e la Congregatio Plenaria* – 3.5. *Lo Schema novissimum 1982*. – 4. *L’erezione della Prelatura personale della Santa Croce e Opus Dei* – 4.1. *La riflessione previa* – 4.2. *L’intervento della S. Congregazione per i Vescovi* – 4.3. *La Costituzione Apostolica Ut sit* - 5. *Il Codice di Diritto Canonico del 1983* - 5.1. *Ordinariati militari e altre circoscrizioni ecclesiastiche personali* – 5.2. *La Prelatura personale* – 6. *La natura e il contesto del Motu Proprio dell’8 agosto 2023* – 7. *Il Motu Proprio dell’8 agosto 2023 e l’Opus Dei* – 8. *Conclusioni*

Con Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” dell’8 agosto 2023¹ il Santo Padre Francesco ha disposto la modifica dei cann. 295-296 CIC relativi alle Prelature personali, dichiarandone l’assimilazione *in iure* alle associazioni pubbliche clericali di diritto pontificio con facoltà di incardinare chierici, e offrendo precisazioni circa la potestà del Prelato e la partecipazione dei laici alle attività apostoliche della Prelatura stessa.

Tentare di definire se si sia trattato di una “innovazione” o di un “chiarimento”, rispetto a quanto già contenuto nei canoni relativi alle Prelature personali, è l’oggetto

* Il contributo sarà pubblicato sulla rivista *Diritto e Religioni*, 2023, n. 2.

¹ In *L’Osservatore Romano*, martedì 8 agosto 2023, Anno CLXIII, n. 182, p. 8. Tale Motu Proprio ha suscitato immediato interesse, non solo canonistico; tra i primi commenti, merita segnalare: GIANCARLO ROCCA, *Opus Dei: fine della prelatura personale*, 13 agosto 2023, in <http://www.settimananews.it/chiesa/opus-dei-fine-prelatura-personale/> (ultima consultazione il 13 settembre 2023); GERALDINA BONI, *L’assimilazione delle Prelature personali alle Associazioni clericali*, 18 agosto 2023, in <https://www.centrostudilivatino.it/lassimilazione-delle-prelature-personali-alle-associazioni-clericali/> (ultima consultazione il 13 settembre 2023); RAFAEL DOMINGO OSLÉ, *La reforma de las prelaturas personales y el Opus Dei*, 23 agosto 2023, in <https://www.exaudi.org/es/la-reforma-de-las-prelaturas-personales-y-el-opus-dei/> (ultima consultazione il 13 settembre 2023); JUAN IGNACIO ARRIETA, *Las asociaciones clericales y las asociaciones solo de clérigos son distintas*, 30 agosto 2023, in <https://alfayomega.es/arrieta-las-asociaciones-clericales-y-las-asociaciones-solo-de-clericos-son-distintas/> (ultima consultazione il 13 settembre 2023); ANTONIO VIANA, *¿Por qué no son asociaciones ni las prelaturas personales ni el Opus Dei?*, 13 settembre 2023, in <https://www.vidanuevadigital.com/tribuna/prelaturas-personales-y-asociaciones-clericales-por-que-no-son-asociaciones-ni-las-prelaturas-personales-ni-el-opus-dei-antonio-viana/> (ultima consultazione il 13 settembre 2023); PAOLO CAVANA, *Il cambio dell’approccio a movimenti e nuove realtà ecclesiiali*, in *Il Regno – Attualità*, 2023, 16, pp. 491-492.

del presente studio, nello svolgimento del quale farò riferimento innanzitutto ai documenti del Magistero, nonché ai lavori preparatori del Codice del 1983, e solo in terza battuta alla dottrina, così da cercare di fondare in maniera oggettiva le considerazioni circa l’istituto giuridico della Prelatura personale, al di là delle diverse – e consolidate negli anni – posizioni di diverse scuole canonistiche.

1. *Status quaestioonis* prima del Motu Proprio.

I quattro canoni che descrivono la realtà della Prelatura personale – can. 294, il fine, la natura e la composizione; can. 295, la normativa propria e il Prelato; can. 296, i laici; can. 297, i rapporti con gli Ordinari del luogo – costituiscono un tema controverso nella dottrina canonistica sin dalla promulgazione del Codice vigente e, di conseguenza, sono stati oggetto di interpretazioni diverse, sia a livello magisteriale che nell’ambito degli studi accademici.

In estrema sintesi, le posizioni in merito alla natura della Prelatura personale possono essere ricondotte a due: da una parte, quella che vede nella Prelatura Personale un “ente giurisdizionale”, equiparato (ma comunque non identificabile) alla “Chiesa particolare”², e quella che invece le ritiene “enti di natura associativa”³.

Forse, il fatto che ad oggi esista una sola Prelatura personale, l’*Opus Dei*, ha fatto sì che, nel sentire comune, questa sia di fatto identificata con la figura giuridica della “Prelatura personale” *qua talis*, col rischio che ogni riflessione o dubbio al riguardo venga considerata una “presa di posizione” *pro* o *contro* la stessa *Opus Dei*, uscendo dal piano del ragionamento esclusivamente giuridico.

Infine, giova da subito richiamare l’attenzione sul fatto che il Motu Proprio dell’8 agosto 2023 ha riguardato solo i cann. 295-296, lasciando invariati i cann. 294 e 297. Tale osservazione – in sé ovvia – pare non priva di importanza per le considerazioni che seguono e, di conseguenza, per le conclusioni che si cercherà di trarre da esse, dal momento che in special modo il can. 294 stabilisce quale sia la composizione di una Prelatura.

2. Sulla nozione di “Prelatura personale”. Le origini nel Concilio Vaticano II.

² Ad esempio, cf. AMADEO DE FUENMAYOR, *Le prelature personali e l’Opus Dei. (A proposito di una monografia di Gaetano Lo Castro)*, in *Ius Ecclesiae*, 1 (1989), pp. 157–175, che parla di «ente giurisdizionale gerarchico di carattere personale», p. 157; di una «comunità gerarchica» parla CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ, *Corso Fondamentale sul Diritto nella Chiesa*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2009, p. 427, mentre JUAN IGNACIO ARRIETA si esprime in termini più estesi: «...son circunscripciones eclesiásticas personales; es decir, comunidades jerárquicamente estructuradas de la organización de la Iglesia...», sub voce “Prelatura Personal”, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, Vol. VI, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, p. 390.

³ Ad esempio, cf. GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il sacramento dell’Ordine e la vita dei chierici*, Gregorian & Biblical Press, Roma, 2019, p. 546: «organismi clericali che si basano su una volontà associativa».

Per la prima volta il Concilio Vaticano II ha parlato dell’istituto della “Prelatura personale” nel decreto *Presbyterorum ordinis*, 10⁴, all’interno del Cap. II (*Presbyterorum ministerium*), par. III (*Presbyterorum distributio et vocationes sacerdotales*), dove viene affrontato il tema della missione e dell’incardinazione dei presbiteri⁵ alla luce della sollecitudine per tutte le Chiese, in una visione universale del ministero, «*ad omnes populos et ad omnia tempora necessario dirigitur, neque ullis limitibus sanguinis, nationis vel aetatis coarctatur*»⁶. Si tratta di una semplice menzione, di passaggio, senza ulteriori precisazioni.

Allo stesso modo, senza approfondimenti, nella nota 4 del decreto *Ad gentes*, 20, si riprende *Presbyterorum ordinis*, 10⁷. In tale contesto si sta parlando di una più efficace azione missionaria all’interno delle Chiese particolari dei territori di missione. Giova sottolineare che la “Prelatura personale” è considerata come uno strumento peculiare per evangelizzare – all’interno di una Chiesa particolare – quei gruppi di persone (*coetus*) «*qui a fide catholica amplectenda eo arceantur, quod formae peculiari quam Ecclesia ibi induerit sese accommodare nequeant*»⁸. In tal modo, viene proposta la possibilità di creare Prelature personali solo «*ad peculiaria opera pastoralia pro diversis coetibus socialibus faciliora reddenda*»⁹.

La medesima ripresa di *Presbyterorum ordinis*, 10 si trova nella nota 28 di *Ad gentes*, 27¹⁰, dove si tratta dell’azione degli “Istituti missionari”, nuovamente senza aggiungere alcun elemento in più circa le Prelature personali.

In sintesi, quindi, i documenti del Concilio hanno il merito di aver proposto la possibilità di una nuova figura giuridica, la Prelatura personale, nell’ambito della promozione dell’azione missionaria e della distribuzione a tal fine dei chierici, come si evince dai paragrafi in cui si trovano tali menzioni e dal contenuto di esse. D’altra parte, oltre a ciò, poco o nulla viene detto in aggiunta, in vista di una più approfondita presentazione del nuovo istituto.

2.1. *Il Motu Proprio Ecclesiae Sanctae.*

⁴ Cf. *AAS*, 58 (1966), p. 1007.

⁵ Giova ricordare che la Prelatura viene per la prima volta denominata “personale” nella Proposizione 6 dello Schema conciliare *De sacerdotibus*, dal titolo *Cleri distributio fovenda*, a riprova ulteriore che tale istituto giuridico è stato pensato come struttura composta da sacerdoti, nel contesto della migliore distribuzione del clero e della promozione di «*peculiaria quaedam opera pastoralia, quae in aliqua regione, vel natione, aut in quacumque terrarum orbis parte, aut etiam pro quibusdam coetibus socialibus perficienda sunt*»; *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*, III, pars IV, Typis Polyglottis Vaticanis, Civitas Vaticana, 1974, p. 848.

⁶ *Ibidem*.

⁷ Cf. *AAS*, 58 (1966), p. 971.

⁸ *Ibidem*.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ Cf. *AAS*, 58 (1966), p. 979.

In piena corrispondenza i documenti applicativi del Concilio hanno in seguito provveduto a offrire alcune disposizioni circa la Prelatura personale, in vista della sua concreta realizzazione. Dopo il Concilio, si occupa innanzitutto, di Prelature personali il M.P. *Ecclesiae Sanctae I*, n. 4¹¹ (6 agosto 1966), nell'articolo dedicato all'applicazione dei decreti *Christus Dominus* e *Presbyterorum ordinis*, nella sezione relativa alla “Distribuzione del clero e aiuti da fornirsi alle diocesi”.

Tale Motu Proprio di Papa Paolo VI ripete quanto espresso in *Presbyterorum ordinis* e *Ad gentes*, e in modo particolare, circa il fine e la composizione delle Prelature (qui non denominate “personalì”) si legge: «*Praeterea, ad peculiaria opera pastoralia vel missionaria perficienda pro variis regionibus aut coetibus socialibus, qui speciali indigent adiutorio, possunt ab Apostolica Sede utiliter erigi Praelatura, quae constent presbyteris cleri saecularis, peculiari formatione donatis, quaeque sunt sub regimine proprii Praelati et propriis gaudent statutis*»¹², specificando in relazione ai fedeli laici che: «*Nihil impedit quominus laici, sive caelibes sive matrimonio iuncti, conventionibus cum Praelatura initis, huius operum et inceptorum servitio, sua peritia professionali, sese dicent*»¹³.

Quindi, nel dare forma concreta ai decreti del Concilio, si è stabilito qual è il fine a cui la Prelatura è destinata – le peculiari opere pastorali e missionarie, già menzionate in *Presbyterorum ordinis* – provvedendo anche a indicarne la composizione, cioè i soli presbiteri secolari, sotto la guida di un Prelato proprio. Nella visione del Motu Proprio, quindi, si tratta quindi di una realtà “clericale”, o più precisamente “presbiterale”, alla cui missione possono (ma non necessariamente devono) associarsi dei laici, tramite apposite convenzioni, in vista di peculiari azioni pastorali o missionarie «*pro variis regionibus aut coetibus socialibus*»¹⁴.

2.2. La Curia Romana e i Direttori per i Vescovi.

Anche la Costituzione Apostolica, sempre di Paolo VI, *Regimi Ecclesiae Universae* sulla Curia Romana (15 agosto 1967) menziona genericamente le Prelature, senza specificare se si tratti di territoriali o personali, ne assegna la competenza alla Congregazione per i Vescovi, nulla chiarendo circa la loro natura, dicendo però che: «*Praelaturas ad peculiaria opera pastoralia perficienda pro variis regionibus aut coetibus socialibus speciali adiutorio indigentibus*»¹⁵.

A distanza di pochi anni, il Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi *Ecclesiae imago* (22 febbraio 1973)¹⁶ parla della possibile esistenza di «una chiesa

¹¹ Cf. *AAS*, 58 (1966), pp. 760-761.

¹² *Ibidem*, p. 760.

¹³ *Ibidem*, pp. 760-761.

¹⁴ *Ibidem*, p. 760.

¹⁵ *AAS*, 59 (1967), p. 901.

¹⁶ *Enchiridion Vaticanum IV*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2002, n. 2223, p. 1421.

particolare personale o rituale», ma riferendosi a quelli che poi saranno i vicariati castrensi e le diocesi rituali, quindi a una realtà essenzialmente diversa da quella che entrerà nel CIC 1983 con nome di Prelatura personale: «*può esistere una chiesa personale o rituale, tale cioè che abbracci un particolare ceto di persone (p.e. soldati, immigrati, ecc.) o gli aderenti ad un particolare rito, alla quale vien conferito il nome di diocesi o anche di prelatura*».

Si può notare, infatti, che elemento caratterizzante della “chiesa particolare personale”, come è intesa da tale Direttorio, è la presenza di un “ceto di persone” oggettivamente individuato sulla base di caratteristiche personali, non rimesso alla libera elezione del singolo fedele. Per meglio comprendere il senso dell’aggettivo “personale” ci si può riferire al medesimo Direttorio, quando descrive le parrocchie personali, «*formate cioè non in base a un determinato territorio, ma in base all’omogeneità sociologica di coloro che ne fanno parte (p.e. immigrati di altra nazionalità o lingua, ecc.)*»¹⁷. Nulla si dice invece circa la composizione di tali prelature.

In seguito, la Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* (28 giugno 1988) si limiterà a riferire che corrisponde alla Congregazione per i Vescovi occuparsi delle Prelature personali, senza ulteriori precisazioni circa il fine, la natura e la composizione di esse, all’art. 80 distinto rispetto a quello dedicato alle Chiese particolari¹⁸.

Nessuna menzione diretta delle Prelature (personal o no) si trova, invece, nel più recente Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi *Apostolorum successores* (22 febbraio 2004), che pure riprende in nota il basilare testo di *Presbyterorum ordinis*, 10, nella sezione dedicata alle “Persone che richiedono una specifica attenzione pastorale”, ipotizzando «*la creazione di strutture pastorali personali di coordinamento della pastorale diretta a questi fedeli (i migranti internazionali, ndr.)*»¹⁹.

Il medesimo Direttorio in tema di giurisdizione personale si riferisce esplicitamente, da una parte, all’Ordinariato che si occupa dei militari, «*una categoria particolare di fedeli che, per il loro stile di vita, richiedono un’attenzione specifica*»²⁰, e dall’altra alla eventuale erezione di una parrocchia personale per gli studenti universitari che «*occupano un posto privilegiato, e di grande interesse apostolico, per la peculiarità della loro sensibilità e del loro ambiente*»²¹.

Come si può facilmente notare, in tale Direttorio la nozione di “personale” è ancora una volta riferita a categorie di persone oggettivamente determinate, sia per la parrocchia e l’Ordinariato, che per altre “strutture pastorali” (non meglio definite),

¹⁷ *Enchiridion Vaticanum IV*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2002, n. 2225, p. 1423.

¹⁸ *AAS*, 80 (1988), p. 880.

¹⁹ *Enchiridion Vaticanum XXII*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2006, n. 2071, pp. 1241-1242.

²⁰ *Enchiridion Vaticanum XXII*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2006, n. 2072, p. 1242.

²¹ *Enchiridion Vaticanum XXII*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2006, n. 2065, p. 1238.

comunque destinate a precisi gruppi di persone (migranti, pellegrini, viaggiatori, circensi, lunaparkisti, senza dimora, etc.²²), e mai aperte alla associazione libera e volontaria del singolo.

3. I lavori preparatori del CIC 1983.

Parallelamente al suo apparire e alla sua evoluzione nei documenti del Concilio e in quelli successivi di attuazione, nonché nella normativa relativa alla Curia Romana, il concetto di “Prelatura personale” prende – per così dire – forma canonica attraverso i lavori preparatori del Codice di Diritto Canonico, «*l’ultimo documento conciliare*», come lo definì Giovanni Paolo II²³.

3.1. I primi lavori.

La materia relativa alla Prelatura personale è da subito stata collocata all’interno di quello che diventerà il Libro II, dedicato al *Popolo di Dio*. Dall’esame degli *Acta Commissionis* si evince che la Prelatura personale è inizialmente trattata all’interno della sezione *De clericis et S. Hierarchia*, in relazione all’elaborazione di una norma che stabilisse la necessità che ogni chierico sia incardinato «*alicui Ecclesiae particulari aut Praelatura personali aut alicui religioni, aut societati facultate incardinandi ab Apostolica Sede donatae*»²⁴, con la specificazione che la *aequiparatio in iure* alla Chiesa particolare è dovuta alla possibilità di incardinare chierici, da destinare al servizio di diocesi o territori carenti di clero, o a specifiche opere missionarie, richiamandosi a *Ecclesiae Sanctae*²⁵.

A testimoniare la non ancora piena “maturità” dell’elaborazione della nozione di Prelatura personale, l’anno successivo essa viene menzionata tra le eccezioni alla norma riguardante la determinazione delle circoscrizioni/comunità equiparabili alla Chiesa particolare, specificando che: «*Ratione alias causae quam ritus diversitatis etiam constitui possunt pro certis fidelium coetibus Praelatura personales, nullo territorio circumscriptae*»²⁶. Giova sottolineare che in tale definizione i fedeli della Prelatura personale devono essere individuati in *certi coetus*, presentando solo il rito come esempio, ma lasciando evidentemente aperta la possibilità all’individuazione ad altri criteri oggettivi.

Solo per analogia, in relazione alla creazione di strutture pastorali personali, si possono ricordare le “parrocchie personali”, da costituire «*ratione nationis, linguae, ritus christifidelium alicuius territorii, immo vel alia ratione determinatae*», quindi

²² Cf. *Enchiridion Vaticanum XXII*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2006, n. 2071, p. 1242.

²³ In *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, VI, 2, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1983, p. 1144.

²⁴ *Communicationes*, Vol. III, n. 2, 1971, p. 189.

²⁵ *Communicationes*, Vol. III, n. 2, 1971, p. 190.

²⁶ *Communicationes*, Vol. IV, n. 1, 1972, p. 42.

sempre in base a un criterio identificativo oggettivo, non rimesso alla volontà dei fedeli²⁷.

3.2. Lo Schema 1977 *De populo Dei*.

Al termine di questa prima fase, nei *Praenotanda Schemati De Populo Dei* (1977), la Prelatura personale è collocata nell'Art. I, *De Ecclesiis particularibus*, con la specificazione che essa è equiparata alla diocesi «*nisi aliud ex rei natura aut iuris praescripto appareat*»²⁸. In modo particolare, poi, viene ripresa la descrizione sintetica della Prelatura personale sino a quel momento elaborata dai documenti del Magistero e nei lavori preparatori del Codice, in cui si evince la composizione e il fine di tale nuovo istituto giuridico: «*Agitur de Praelatura personali, cui competit sibi incardinare clericos qui mittantur ad servitium sacrum praestandum in aliqua Ecclesia particulari cleri inopia laborante aut destinentur ad opera pastoralia vel missionalia perficienda pro variis regionibus aut coetibus socialibus qui speciali indigeni adiutorio*»²⁹.

Tale descrizione viene quindi ripresa integralmente dal can. 217, § 2 dello Schema 1977³⁰. Così, la Prelatura personale ha la possibilità di incardinare chierici al fine di sovvenire alla carenza di clero in qualche Chiesa particolare, oppure in vista di specifiche opere pastorali o missionarie, per qualche regione o gruppo sociale.

Il can. 219, § 2 del medesimo Schema³¹ parla della Prelatura personale precisando in relazione alla *portio populi Dei* a essa affidata che consta dei «*solos fideles speciali quadam ratione devinctos*», e propone come esempio le Prelature, o Vicariati castrensi. Poco oltre, il can. 221, § 2 stabilisce i rapporti delle Prelature personali con il territorio, distinguendo tra alcune «*complectentes omnes et solos fideles alia ratione quam ritu determinata devinctos in certo territorio habitantes*», così da tenere insieme il criterio territoriale e quello personale per individuare il gruppo di fedeli di riferimento, e altre «*nullo quidem territorio definitae*», ma appunto destinata a una determinata *portio populi Dei* individuata, ad esempio, sulla base del rito o dell'appartenenza al mondo militare, senza escludere altre possibilità³².

3.3. Lo Schema 1980.

²⁷ *Communicationes*, Vol. VIII, n. 1, 1976, p. 24.

²⁸ *Communicationes*, Vol. IX, n. 2, 1977, p. 251.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ *Schema canonum Libri II de Populo Dei*, Typis Polyglottis Vaticana, Civitas Vaticana, 1977.

³¹ «§ 2. *Praelatura tarnen cum proprio populo item haberi potest cum portio populi Dei, Praelati curae commissa, indolem habeat personalem, complectens nempe solos fideles speciali quadam ratione devinctos; huiusmodi sunt Praelatura castrenses, quae Vicariatus castrenses quoque appellantur*».

³² «§ 2. *Attamen, ubi de iudicio supremae Ecclesiae auctoritatis, auditis quarum interest Episcoporum Conferentiis, utilitas id suadeat, in eodem territorio erigi valent Ecclesiae particulares ratione ritus fidelium distinctae; item, ubi animarum cura id requirat, constimi valent Dioeceses vel Praelatura complectentes omnes et solos fideles alia ratione quam ritu determinata devinctos in certo territorio habitantes, immo vel Praelatura personales, nullo quidem territorio definitae*».

Lo *Schema* 1980³³ si avvicina a quella che sarà la configurazione definitiva del nuovo Codice, pur presentando ancora alcuni elementi che saranno in seguito modificati. Al can. 335, § 2 la Prelatura personale continua a essere equiparata alla Chiesa particolare, sebbene – per così dire – “sotto condizione”: «*nisi ex rei natura aut iuris praescripto aliud appareat, et iuxta statuta a Sede Apostolica condita*».

Gli altri due paragrafi dedicati alla Prelatura personale (cann. 337, § 2 e 339, § 2³⁴) riproducono praticamente le norme proposte nello Schema 1977 ai cann. 217, § 2; 219, § 2 e 221, § 1, indicando la necessità che esista una *portio populi Dei* oggettivamente indicata e offrendo come esempio le strutture pastorali, territoriali o meno, determinate in base al rito e all’ambito castrense. Per tale ragione non sorprende che la materia della Prelatura personale non subisca modifiche, nonostante il notevole cambiamento nella struttura del Libro II nel passaggio tra lo Schema 1977 e lo Schema 1980.

Giova inoltre sottolineare che nella riunione del gruppo di studio per l’esame delle osservazioni allo Schema 1977 e la redazione dello Schema 1980, commentando i canoni relativi alla Prelatura personale si disse: «*nei canoni non si afferma che la Prelatura personale è uguale ad una Diocesi o Chiesa particolare “pleno iure”: c’è soltanto una parziale equiparazione giuridica*»³⁵.

La formulazione finale dei canoni dello Schema 1980, poi, ha portato autorevole dottrina a ritenere che tale configurazione non corrisponda più alla figura giuridica ipotizzata in *Presbyterorum ordinis* 10, e che si sia invece di fronte a una nuova³⁶. In ogni caso, parrebbe potersi argomentare che a questo punto della riflessione sulla Prelatura personale siano venuti sovrapponendosi e mescolandosi due istituti giuridici che avranno in seguito sviluppo e vita autonoma, la Prelatura personale, così come viene definita dal Codice del 1983, e gli Ordinariati militari/rituali, realtà diversificate proprio a partire dalla presenza, o meno, di un “popolo proprio”, cioè di una *portio populi Dei* individuata in base a parametri oggettivi. In tal modo, risulta che l’equiparazione della Prelature con le Chiese particolari non sarebbe particolarmente

³³ Per esteso, *Schema Codicis Iuris Canonici, iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum*, Typis Polyglottis Vaticanis, Civitas Vaticana, 1980.

³⁴ Can. 337, § 2. Praelatura personalis, etiam ad peculiaria opera pastoralia vel missionalia perficienda, habetur cum portio populi Dei, Praelati curae commissa, indolem habeat personalem, complectens nempe solos fideles speciali quadam ratione devinctos; huiusmodi sunt Praelatura castrenses, quae Vicarius castrenses quoque appellantur.

Can. 339, § 2. Attamen, ubi de iudicio supremae Ecclesiae auctoritatis, auditis quarum interest Episcoporum Conferentiis, utilitas id suadeat, in eodem territorio erigi valent Ecclesiae particulares ratione ritus fidelium distinctae; item, ubi animarum cura id requirat, salvis iuribus Ordinariorum locorum, constitui valent Dioeceses vel Praelatura complectentes omnes et solos fideles alia ratione quam ritu determinata devinctos in certo territorio habitantes, immo vel Praelatura personales, nullo quidem territorio definitae.

³⁵ *Communicationes*, Vol. XII, n. 2, 1980, p. 280.

³⁶ «Come si può vedere in questo canone spariva (can. 337, § 2) ormai già una qualsiasi relazione con *Presbyterorum ordinis* 10b e con *Ecclesiae sanctae I,4*, in quanto veniva creata una nuova figura giuridica, cioè un organo giurisdizionale gerarchico autonomo», GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il sacramento dell’Ordine e la vita dei chierici*, cit., 2019, pp. 537-538.

solida ed evidente, potendosi intendere con “Prelatura personale” realtà essenzialmente diverse.

3.4. La Relatio complectens e la Congregatio Plenaria.

Le osservazioni fatte dai Padri della Commissione di revisione allo Schema 1980 si soffermano con particolare attenzione sul tema della Prelatura personale, presentando obiezioni sostanziali circa la natura e la composizione di essa³⁷. Il filo conduttore di tali osservazioni è che le Prelature personali, «*ad peculiaria opera pastoralia peragenda, quae quidem Praelatura — secus ac Praelatura territoriales — non dicuntur Ecclesiae particulares neque eisdem assimilantur, sed ipsis solummodo in iure et ex parte aequiparantur*».³⁸ In modo particolare, viene richiamata la necessità di non aumentare eccessivamente il numero di eccezioni al «*principium territorialitatis*» nella considerazione degli enti annoverati tra le Chiese particolari, unitamente a quella di tutelare le prerogative degli Ordinari del luogo e di non pronunciarsi in maniera contraria a quanto stabilito da *Ecclesiae Sanctae I, 4*³⁹.

Le risposte della Segreteria della Commissione – che non ritenne necessarie particolari modifiche – ripresero quelle date nella discussione svoltasi nel gruppo di studio, sottolineando che il territorio non è un elemento essenziale costitutivo della Chiesa particolare e che nei canoni elaborati non si stabiliva l’identificazione o l’assimilazione della Prelatura Personale alla diocesi⁴⁰, ma «*tantummodo datur valde limitata aequiparatio (cfr. can. 335, § 2)*», tenuto poi conto che «*Agitur enim de aequiparatione medianibus clausulis sat restrictivis (“nisi ex rei natura vel iuris praescripto aliud appareat”): hoc inter alia significat quod servari deberit in statutis a Sancta Sede sanciendis et in activitate harum Praelaturarum omnes attributiones quae vi iuris divini et ecclesiastici Episcopis dioecesanis competunt*»⁴¹.

Con questo stato di cose, si giunge a una tappa di fondamentale approfondimento circa la realtà della Prelatura personale e il suo “destino” nel futuro Codice, cioè l’Assemblea Plenaria della *Pontifica Commissio Codici Iuris Canonici Reconoscendo*, del 20-29 ottobre 1981.

³⁷ PONTIFICA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECONOSCENDO, *Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis Patribus Commissionis ad novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et Consultoribus datis*, Typis Polyglottis Vaticanis, Civitas Vaticana, 1981, pp. 98-101.

³⁸ *Ibidem*, p. 99.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ «...minime statuitur in schemate ipsarum identificatio cum Ecclesiis particularibus vel earum assimilatio ad Ecclesias particulares: haec assimilatio tantummodo habetur (cfr. can. 335, § 1) pro Praelaturis territorialibus (seu Praelaturis “nullius” vigentis C.I.C.), quae sunt iurisdictiones personales a qualibet dioecesana iurisdictione exemptae;», *Ibidem*, p. 101.

⁴¹ *Ibidem*.

Nelle Sessioni del 23 e del 24 ottobre vennero nuovamente messi in discussione i canoni dello Schema 1980, riguardanti le Prelature personali. L'allora Cardinale Ratzinger, in modo particolare, ritornando all'intuizione del Concilio, avanzò riserve verso i suddetti canoni, considerandoli infatti la mescolanza non riuscita, né proponibile, di due realtà del tutto diverse: un «*principium ecclesiale seu constitutionale*», in base al quale si appartiene alla Prelatura personale «*semper et exclusive ob certa criteria obiectiva*», e un «*principium consociativum*» che invece produce una appartenenza alla Prelatura personale «*secundum propriam intentionem*» e se «*ad hoc a Superiore ad normam statutorum accipitur*»⁴².

La ferma conclusione dell'allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede fu per la necessità di modificare i canoni relativi alla Prelatura personale, perché nella formulazione dello Schema 1980 «*Ex hac confusione novum tertium quid oritur, quod eradicandum est, quia notionem Ecclesiae particularis et sic etiam notionem Ecclesiae corrumpit*»⁴³.

Allo stesso modo, l'Arcivescovo di Cincinnati, S.E. Mons. Joseph Louis Bernardin, ricordò che in *Ecclesiae Sanctae* la Prelatura personale è considerata «*entitas administrativa*», diversamente da quanto appare nei canoni dello Schema 1980⁴⁴. Sulla stessa linea il Cardinale George Basil Hume, Arcivescovo di Westminster, che lasciò aperte diverse domande⁴⁵, mentre manifestò perplessità sui canoni proposti il Cardinale Giuseppe Siri, Arcivescovo di Genova⁴⁶, così come S.E. Mons. Simon Ignatius Pimenta, poi Cardinale, Arcivescovo di Bombay, il quale teme che le Prelature personali possano generare una sorta di «*duplex iurisdictio*» all'interno del medesimo territorio, a detimento delle prerogative dei Vescovi diocesani, e divenire fonte di divisione⁴⁷.

Di diverso avviso era il Card. Sebastiano Baggio, allora Prefetto della S. Congregazione per i Vescovi, il quale riteneva che lo Schema 1980 rispettasse la visione del Concilio sulle Prelature personali, ribadendo che bastano un Vescovo, un presbiterio e un popolo – indipendentemente dal territorio – per avere una forma di “Chiesa particolare”⁴⁸, correttamente, ma forse non rispondendo in maniera adeguata alle questioni sollevate dal Cardinale Ratzinger.

⁴² PONTIFICIUM CONSILII DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Congregatio plenaria, diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Typis Polyglottis Vaticanis, Civitas Vaticana, 1991, p. 377.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 379.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 380.

⁴⁶ *Ibidem*, pp. 409-410.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 417.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 383.

Sulla stessa posizione, tra gli altri, si attestano il Cardinale Julio Rosales y Ras, allora Arcivescovo di Cebu⁴⁹, e S.E. Mons. Rosalio José Castillo Lara, poi Cardinale, allora Segretario della Pontificia commissione per la revisione del Codice di diritto canonico, il quale considerava la Prelatura personale una vera Chiesa particolare, in ragione della presenza in essa dei tre necessari elementi costitutivi (Vescovo, presbiterio e popolo). D'altra parte, l'illustre canonista dichiarò anche esplicitamente di ritenere la Prelatura personale presente nello Schema 1980 come una realtà diversa da quella di *Ecclesiae Sanctae* e non riferirsi pertanto a tale ente di cui trattava.

In tal senso, a dimostrazione che la “confusione” tra enti diversi richiamata dal Cardinale Ratzinger nuoceva effettivamente alla comprensione e alla definizione della nozione giuridica di Prelatura personale, con l'effetto di portare avanti il dibattutto intorno a realtà diverse, senza poterle ricondurre a unità, conviene riportare le summenzionate parole di Mons. Castillo Lara: «*Praeprimis, in nostra intentione sub Praelatura personali datur vera Ecclesia particularis. [...] In nostra intentione non contemplatur praecise illa structura de qua sermo fit in Ecclesiae sanctae, ubi Praelatura personales configurantur veluti associatio quaedam clericorum quae seminarium habet. Haec nullo modo assimilari potest Ecclesiae particulari*»⁵⁰.

Al termine della discussione la Commissione giunse a conclusioni che di fatto erano nella linea indicata dal Cardinale Ratzinger. Nella votazione finale, prevale a maggioranza⁵¹ la tesi circa l'impossibilità di “equiparare/assimilare” la Prelatura personale alla “Chiesa particolare”, con la conseguente soppressione del § 2 del can. 335; 27 votanti su 49 ritengono che non si possano assimilare PP e Chiese particolari⁵².

Anche il secondo paragrafo del can. 337, che attribuiva alla Prelatura personale una porzione di Popolo di Dio viene respinto, dato che 34 votanti su 50 ritengono che non corrisponda alle Prelature personali avere la cura di una specifica porzione di Popolo di Dio⁵³. Allo stesso modo, 34 votanti su 50 determinarono che le Prelature personali non possano essere equiparate alle Chiese particolari non territoriali, con la conseguente eliminazione del can. 339, § 2⁵⁴.

Infine, per recuperare la materia relativa alle Prelature personali, in maniera corrispondente alla visione del Cardinale Ratzinger, rivelatasi maggioritaria, venne

⁴⁹ «..iterum statuere volo meam sententiam omnino conformem esse cum textu schematis, ideoque canones de quibus agitur manere debent uti sunt et – si est possibile – sine ulla mutatione, et quidem in eodem loco ubi nunc inveniuntur», *Ibidem*, p. 385.

⁵⁰ *Ibidem*, pp. 387-388.

⁵¹ «Sono mancati risultati plebiscitari, ma si è verificata sempre una buona maggioranza», ADRIANO CELEGHIN, *Prelatura personale: problemi e dubbi*, in *Periodica*, LXXXII (1993), fasc. I, p. 110.

⁵² «*Placet 22 supra 49 [...]. Ergo placet ut supprimatur simplicite*», PONTIFICIUM CONSILIIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Congregatio plenaria, diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Typis Polyglottis Vaticanis, Civitas Vaticana, 1991, p. 400

⁵³ «*Placet 16 supra 50*», *Ibidem*, p. 401.

⁵⁴ «*Placet 16 supra 50 can. 339, § 2 de Ecclesiis particularibus ratione ritus, de Dioecesi personali ac de Praelatura personali. Ergo non placet!*», *Ibidem*, p. 401.

messo ai voti una bozza con la traduzione canonica delle proposte di tale Porporato, che venne approvata con 36 voti su 50 votanti, affidando alla Segreteria il compito di redigere compiutamente il testo del nuovo canone⁵⁵.

3.5. Lo Schema novissimum 1982.

In sintesi, tale discussione diede la svolta decisiva alla stesura definitiva della legislazione sull’argomento in questione, e influì in maniera determinante sulla sua collocazione finale nel Codice del 1983.

Così, dall’unico testo in quattro paragrafi presentato in tale Plenaria vennero redatti quattro canoni distinti riordinati e corretti, praticamente nella stesura attuale, con due sole varianti di rilievo. Nello Schema tali canoni andarono a formare il Titolo IV – dedicato alle Prelature personali – della *Pars II, Sectio II*, del Libro II, con i numeri 573-576.

Nello Schema 1982⁵⁶, quindi, conformemente all’esito della suddetta Plenaria, le Prelature Personali sono collocate nel Codice al termine dei canoni dedicati all’organizzazione interna delle diocesi, comunque non del tutto al di fuori della sezione relativa alle Chiese particolari, anche se ciò è stato ritenuto in dottrina non conveniente⁵⁷. Di tale valutazione critica è forse lecito dubitare, posto che la nuova collocazione comunque evidenzia la distinzione tra la Prelatura personale e la Chiesa particolare, e non tiene conto del fatto che la missione della Prelatura avviene comunque nell’ambito e al servizio di una Chiesa particolare.

4. L’erezione della Prelatura personale della *Santa Croce e Opus Dei*.

A questo punto, nel lasso di tempo tra la redazione dello Schema novissimum (25 marzo 1982) e la promulgazione del Codice vigente (25 gennaio 1983)⁵⁸, giunge al termine il lungo e articolato itinerario giuridico, ispirato dalla volontà del Fondatore, S. Josemaría Escrivá de Balaguer, che ha portato all’erezione della Prelatura personale della *Santa Croce e Opus Dei*⁵⁹, con la Costituzione Apostolica *Ut sit*, del 28 novembre

⁵⁵ «Placet 26 supra 50 ut tamquam canon 341 bis loco ponatur sequens textus, saltem quoad substantiam», *Ibidem*, p. 405.

⁵⁶ PONTIFICIA COMMISSIONE CODICI IURIS CANONICI RECONOSCENDO, *Schema Novissimum, post consultationem S. R. E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum, iuxta placita Patrum Commissionis deinde emendatum atque Summo Pontifici praesentatum*, 25 martii 1982, Typis Polyglottis Vaticanis, Civitas Vaticana, 1982.

⁵⁷ «La collocazione dei canoni nello Schema Novissimum si presentava comunque inadeguata. Dal momento che era venuta a cadere l’idea di qualsiasi forma di equiparazione alle Chiese particolari, era assurdo che i canoni relativi alle prelature personali restassero ancora nella sezione delle Chiese particolari», ADRIANO CELEGHIN, *Prelatura personale: problemi e dubbi*, cit., p. 111.

⁵⁸ Entrato in vigore il 27 novembre 1983; cf. *AAS*, 75 (1983), II, p. XIV.

⁵⁹ Cf. AMADEO DE FUENMAYOR - VALENTÍN GÓMEZ-IGLESIAS - JOSÉ LUIS ILLANES, *L’itinerario giuridico dell’Opus Dei. Storia e difesa di un carisma*, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 636-639. La lunga storia è

1982, come «*trasformazione, cioè un processo in cui, per passi successivi, una realtà preesistente acquisisce una nuova configurazione*»⁶⁰.

Per quanto il più recente Motu Proprio del Santo Padre Francesco non riguardi direttamente la Prelatura personale dell’Opus Dei, ma l’istituto giuridico della Prelatura nel Codice di diritto canonico, conviene comunque ripercorrere brevemente le tappe e i documenti che hanno portato all’erezione della finora unica Prelatura Personale.

4.1. La riflessione previa.

L’origine di tale ultima fase della storia giuridica dell’Opus Dei può essere ricondotta al Congresso Generale speciale degli anni 1969 e 1970⁶¹, voluto da S. Josemaría Escrivá, «*come una profonda riflessione di tutto l’Opus Dei, in unione con il Fondatore, sulla propria natura e sulle proprie caratteristiche*», «*alla luce delle nuove prospettive aperte dal Concilio recentemente concluso*»⁶². In modo particolare, nella seconda parte del Congresso S. Josemaría Escrivá costituì una commissione tecnica, volta alla redazione di nuovi Statuti, che furono poi da lui approvati il 1° ottobre 1974⁶³ con il titolo di *Codex Iuris Particularis* del Opus Dei.

4.2. L’intervento della S. Congregazione per i Vescovi.

Negli anni successivi venne avviato un dialogo tra l’Opus Dei e la S. Congregazione per i Vescovi per studiare l’eventuale trasformazione dell’Opus Dei in Prelatura personale, nuovo ente canonico che negli anni successivi al Concilio era entrato nei lavori preparatori del nuovo Codice di diritto canonico. In quel momento, tra lo Schema 1977 e lo Schema 1980, come visto in precedenza, la Prelatura personale era considerata “equiparata” alla Chiesa particolare, quindi la S. Congregazione per i Vescovi era l’interlocutore naturale in ragione della competenza⁶⁴.

Il compito di studiare la possibilità di erigere l’Opus Dei in Prelatura personale fu quindi affidato, 3 marzo 1979, da Giovanni Paolo II alla S. Congregazione per i

sinteticamente riassunta anche da JAVIER ECHEVARRIA, *La configurazione giuridica dell’Opus Dei prevista da S. Josemaría*, in EDUARDO BAURA (a cura di), *Studi sulla Prelatura dell’Opus Dei. A venticinque anni dalla Costituzione apostolica “Ut sit”*, Edusc, Roma, 2008, pp. 10-20.

⁶⁰ AMADEO DE FUENMAYOR - VALENTÍN GÓMEZ-IGLESIAS - JOSÉ LUIS ILLANES, *L’itinerario giuridico dell’Opus Dei. Storia e difesa di un carisma*, cit., p. 633.

⁶¹ Cf. VALENTÍN GÓMEZ-IGLESIAS-CASAL, *San Josemaría Escrivá e la prospettiva dell’Opus Dei come prelatura personale*, in *Ius Ecclesiae*, 20 (2008), 2, pp. 319-320.

⁶² JAVIER ECHEVARRIA, *La configurazione giuridica dell’Opus Dei prevista da S. Josemaría*, cit., p. 18.

⁶³ *Ibidem*. Cf. anche AMADEO DE FUENMAYOR - VALENTÍN GÓMEZ-IGLESIAS - JOSÉ LUIS ILLANES, *L’itinerario giuridico dell’Opus Dei. Storia e difesa di un carisma*, cit., pp. 541-542; 589-591.

⁶⁴ PAOLO VI, Cost. Ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, art. 49, § 1, in *AAS*, 59 (1967), p. 901.

Vescovi, «precisando che in tale compito si doveva tener accuratamente conto “di tutti i dati di diritto e di fatto”»⁶⁵.

In seguito alla Adunanza Ordinaria di quel Dicastero, il 28 giugno 1979, dopo che, con lettera del 18 luglio 1979, la Congregazione aveva segnalato all’Opus Dei alcune incertezze di rilievo da chiarire⁶⁶, i lavori proseguirono con la costituzione di una commissione paritetica, il 27 febbraio 1980, composta di sei membri, in rappresentanza della S. Congregazione per i Vescovi e dell’Opus Dei, la quale «tenne 25 sessioni di lavoro e concluse il suo studio il 19 febbraio 1981», e concluse in maniera «unanimemente favorevole alla possibilità e alla concreta modalità di trasformazione dell’Opus dei in Prelatura personale»⁶⁷. Successivamente, i risultati di tale “commissione tecnica” furono vagliati da una “commissione speciale” di Cardinali, designata dal santo Padre, «che espresse il proprio parere il 26 settembre 1981»⁶⁸.

Ricevuto il parere favorevole di Papa Giovanni Paolo II e inviata una nota informativa agli oltre duemila Vescovi delle diocesi nelle quali l’Opus Dei era presente, affinché facessero pervenire le proprie osservazioni⁶⁹, la S. Congregazione per i Vescovi (Prefetto il Cardinale Baggio) conclude i propri lavori ed emana la Dichiarazione *Prelatura personales* datata 23 agosto 1982, e pubblicata su *L’Osservatore Romano* il 28 novembre 1982⁷⁰.

4.3. La Costituzione Apostolica *Ut sit.*

Nella medesima data del 28 novembre 1982 si ebbe anche l’emanazione della Costituzione Apostolica *Ut sit*, circa l’erezione dell’Opus Dei come Prelatura personale, il cui atto di esecuzione ebbe luogo successivamente, il 19 marzo 1983, e quindi «la pubblicazione della cost. ap. *Ut sit* sugli *Acta Apostolicae Sedis* del 2 maggio 1983 ha conferito ulteriore certezza giuridica al provvedimento costitutivo»⁷¹.

⁶⁵ Card. SEBASTIANO BAGGIO, *Un bene per tutta la Chiesa*, in *L’Osservatore Romano*, 28 novembre 1982, CXXII, n. 277, p. 3.

⁶⁶ In modo particolare circa la potestà del Prelato in relazione ai diversi membri dell’Opus Dei, nonché a proposito dei criteri volti ad evitare che l’Opus Dei divenisse una “Chiesa parallela” all’interno delle diocesi: AMADEO DE FUENMAYOR - VALENTÍN GÓMEZ-IGLESIAS - JOSÉ LUIS ILLANES, *L’ itinerario giuridico dell’Opus Dei. Storia e difesa di un carisma*, cit., p. 856.

⁶⁷ JULIAN HERRANZ, *I lavori preparatori della Costituzione Apostolica “Ut sit”*, in EDUARDO BAURA (a cura di), *Studi sulla Prelatura dell’Opus Dei. A venticinque anni dalla Costituzione apostolica “Ut sit”*, cit., pp. 24-25.

⁶⁸ Card. SEBASTIANO BAGGIO, *Un bene per tutta la Chiesa*, cit., p. 3.

⁶⁹ «Le risposte furono oltre 500, ed espressero a stragrande maggioranza un parere positivo [...] Soltanto 32 sollevarono alcune difficoltà riguardanti il pericolo paventato da alcuni che la Prelatura potesse diventare una specie di “ecclesiola in Ecclesia”, di “diocesi personale universale” o altra abnorme struttura giurisdizionale in conflitto con le Chiese locali», *Ibidem*, p. 26.

⁷⁰ *L’Osservatore Romano*, 28 novembre 1982, CXXII, n. 277, pp. 1 e 3; *AAS*, 75 (1983), I, pp. 464-468

⁷¹ JAVIER CANOSA, *L’atto di esecuzione della bolla “Ut sit”*, in EDUARDO BAURA (a cura di), *Studi sulla Prelatura dell’Opus Dei. A venticinque anni dalla Costituzione apostolica “Ut sit”*, cit., p. 174.

A proposito della summenzionata Dichiarazione, giova sottolineare che essa considera che la «*Praelatura “Opus Dei” est structura iurisdictionalis saecularis*»⁷², a partire dal fatto che il nuovo Codice non era stato ancora promulgato, riflettendo in tal modo la posizione sostenuta dal suo Prefetto, il Cardinale Baggio, nella *Congregatio Plenaria* del 1981. D'altra parte, conformemente a quanto esporrà il Codice 1983 riguardo alle Prelature personali, tale Dichiarazione chiarisce che la potestà del Prelato: «*ipsa est potestas ordinaria regiminis seu iurisdictionis, ad id circumscripta quod finem respicit Praelaturaे proprium, et ratione materiae substantialiter differt a iurisdictione quae, in ordinaria cura pastorali fidelium, Episcopis competit*»⁷³.

Si tratta cioè di una potestà differente per natura da quella dei Vescovi diocesani, ma adeguata a garantirgli la guida e l'orientamento necessari per il perseguimento dei fini della Prelatura da parte di tutti i suoi membri, con le relative specificazioni. In modo particolare, il Prelato si configura come Ordinario dei chierici incardinati nella Prelatura, e ha giurisdizione sui laici in essa “incorporati”, solo «*in iis quae pertinent ad adimplectionem peculiarium obligationum, vitam spiritualem, doctrinalem institutionem atque apostolatus exercitium respicientium, quas ipsi libere sibi sumpserunt vinculo deditiois ad finem Praelaturaे proprium*»⁷⁴, cioè per quanto riguarda gli obblighi liberamente assunti con la Prelatura e l'offerta di mezzi di formazione, precisando che: «*laici Praelaturaе incorporati non mutant suam condicionem personalem, sive theologicam sive canonicam, communium fidelium laicorum*»⁷⁵ e anche che: «*laici Praelaturaе “Operis Dei” incorporati fideles esse pergunt earum dioeceseum in quibus domicilium vel quasi-domicilium habent, et subsunt igitur iurisdictioni Episcopi dioecesani in iis omnibus quae iure statuuntur quoad communes fideles*»⁷⁶.

Allo stesso modo, poi, la Costituzione Apostolica *Ut sit* manifesta chiaramente che i fedeli laici non costituiscono la *portio Populi Dei* della Prelatura, in qualche modo determinata oggettivamente, bensì il *coetus* di coloro che si sono liberamente vincolati a essa per il perseguimento di determinati fini apostolici e spirituali, mantenendo al contempo lo *status* di fedeli delle rispettive diocesi⁷⁷. In tale testo, si registra quindi alla base della Prelatura personale dell'Opus Dei la presenza di quello che il Cardinale Ratzinger aveva chiamato, nel 1981, «*principium consociativum*», circa i membri della Prelatura, cioè: «*aliquis fit membrum Praelaturaе, si in servitium et fines illius*

⁷² S. CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, *Declaratio. De Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei*, in *AAS*, 75 (1983), I, p. 465.

⁷³ S. CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, *Declaratio. De Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei*, in *AAS* 75 (1983), I, p. 466.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ *Ibidem*, p. 465.

⁷⁶ *Ibidem*, p. 466.

⁷⁷ «*Praelaturaе iurisdictionis personalis afficit clericos incardinatos necnon, tantum quoad peculiarium obligationum adimplectionem quas ipsi sumpserunt vinculo iuridico, ope Conventionis cum Praelatura initiae, laicos qui operibus apostolicis Praelaturaе sese dedicant, qui omnes ad operam pastoralem Praelaturaе perficiendam sub auctoritate Praelati exstant iuxta praescripta articuli praecedentis*», in *AAS*, 75 (1983), I, p. 424.

Praelatura secundum propriam intentionem intrare vult et ad hoc a Superiore ad normam statutorum accipitur»⁷⁸.

Nell'imminenza della promulgazione del Codice del 1983, il 17 gennaio, il Prefetto della S. Congregazione per i Vescovi, invia una Lettera a Mons. Álvaro del Portillo, Prelato dell'Opus Dei, informandolo che «*il Santo Padre mi ha illustrato la sua augusta Mente in merito alla collocazione dei canoni sulle Prelature personali nel testo definitivo del nuovo Codice di Diritto Canonico»⁷⁹.*

In modo particolare, il Cardinale Baggio riporta alcune considerazioni da parte del Santo Padre in relazione al nuovo Codice, indicando che con la promulgazione di esso non vi sarebbero state novità circa la Prelatura personale dell'Opus Dei rispetto ai documenti appena approvati⁸⁰: «*la collocazione nella pars I del liber II non altera il contenuto dei canoni che riguardano le Prelature personali, le quali pertanto, pur non essendo Chiese particolari, rimangono sempre strutture giurisdizionali, a carattere secolare e gerarchico, erette dalla Santa Sede per la realizzazione di peculiari attività pastorali, come sancito dal Concilio Vaticano II»⁸¹.*

5. Il Codice di Diritto Canonico del 1983.

Dopo le discussioni e le riflessioni che avevano portato allo Schema 1982, nel testo definitivo del Codice 1983, per conseguenza, le Prelature personali vengono collocate nel Libro II, Parte I^a, Titolo IV, posizionate tra “i ministri sacri o chierici” (Titolo III), e “le associazioni di fedeli” (Titolo V)⁸².

Come si è cercato di mostrare in precedenza, tale nuova sistematica è il frutto di un *iter* difficoltoso e non privo di qualche conflittualità, ma lineare nei suoi esiti. Infatti, nel can. 381, § 2 compaiono le figure equiparate ai Vescovi diocesani, con un rimando al can. 368, che enumera le circoscrizioni ecclesiastiche assimilate alla diocesi, in quanto Chiese particolari; in tali canoni, invece, non compare la Prelatura personale, avvicinata ai fenomeni associativi, secondo le conclusioni raggiunte con lo Schema 1982.

⁷⁸ PONTIFICIUM CONSILII DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Congregatio plenaria, diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Typis Polyglottis Vaticanis, Civitas Vaticana, 1991, p. 377.

⁷⁹ In *Studia et Documenta*, 5 (2011), p. 379.

⁸⁰ La Costituzione Apostolica *Ut sit* e il *Codex juris particularis Operis Dei*, entrambi datati 28 novembre 1982.

⁸¹ *Ibidem*

⁸² Cf. GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il sacramento dell'Ordine e la vita dei chierici*, cit., p. 539. Non si può invece concordare con la posizione del pur illustre Autore, che argomenta per considerare non rilevante la collocazione sistematica dei canoni sulla Prelatura personale nel Codice 1983; cf. ANTONI STANKIEWICZ, *Le Prelature personali e i fenomeni associativi*, AA.VV., *Le Prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa*, Cedam, Padova 2002, p. 141,

5.1. Ordinariati militari e altre circoscrizioni ecclesiastiche personali.

Occorre in ogni caso sottolineare, d'altra parte, che i summenzionati canoni non comprendano nemmeno la figura dell'Ordinariato militare, o castrense, che sarà poi regolamentato nel 1986 con la Costituzione Apostolica di S. Giovanni Paolo II *Spirituali militum curae* (21 aprile 1986)⁸³.

Diversamente dalle Prelature personali, però, gli Ordinariati militari sono considerati circoscrizioni ecclesiastiche e pertanto «*dioecesisbus iuridice assimilantur*»⁸⁴, e ciò è facilmente comprensibile perché sono destinati alla cura dei militari: «*Ipsi enim quendam socialem coetum constituunt atque ob peculiares eorundem vitae condiciones [...], concreta atque specifica curae pastoralis forma indigent*»⁸⁵.

Tale criterio per determinare oggettivamente il destinatario della cura degli Ordinariati castrensi viene ulteriormente specificato nel seguito del medesimo documento, al n. X, dove sono elencate in dettaglio le categorie di persone affidate a tali circoscrizioni ecclesiastiche, escludendo la possibilità di una appartenenza volontaria a esse⁸⁶.

Infatti, occorre ricordare che le diverse forme di giurisdizione personale, equiparabili alle Chiese particolari, sono sempre e comunque caratterizzate dalla definizione oggettiva della *porzione di popolo di Dio* per cui sono erette: i già ricordati Ordinariati militari, gli Esarcati apostolici e Ordinariati per fedeli di rito orientale, l'Ordinariato latino per i fedeli orientali, gli Ordinariati per i fedeli provenienti dall'anglicanesimo.

Allo stesso modo, a mero titolo di esempio, per citare un precedente meno recente, ma comunque significativo in tale contesto, un Ordinariato personale, con una porzione di popolo ben definita, ancorché caduca e destinata ad azzerarsi, va considerato l'“Ordinariato comune per i profughi in Italia”, eretto con Decreto della S. Congregazione Concistoriale del 3 settembre 1918⁸⁷.

⁸³ AAS, 78 (1986), pp. 481-486.

⁸⁴ *Ibidem*, p. 482, I, §1.

⁸⁵ *Ibidem*, p. 481.

⁸⁶ «*Praeter alios qui in statutis, ad normam Art. I determinantur, ad Ordinariatum militarem pertinent et sub eius iurisdictione inveniuntur : 1° Fideles qui sunt milites necnon alii qui copiis addicantur, dummodo legibus civilibus pro iisdem latis astringantur; 2° qui eorumdem familiam constituunt, coniuges nempe ac liberi, illi etiam qui quamvis sui iuris, in eadem domo degunt; necnon propinquai ac famuli in eadem domo pariter degentes; 3° qui militaria instituta frequentant vel in militaribus nosocomiis, senum hospitiis aliisve similibus locis degunt eorumve servitio addicuntur; 4° omnes utriusque sexus fideles sive alicui Instituto religioso adscripti sive non, qui munere stabili funguntur, sibi collato ab Ordinario militari aut de ipsius consensu*», *ibidem*, pp. 484-485.

⁸⁷ AAS, 10 (1918), pp. 415-416.

Tale Ordinariato comune ha alla sua guida un Prelato, con un presbiterio e seminaristi profughi nell'immediato dopoguerra, ai quali si intende dare un Ordinario proprio ed effettivo, «*fino a che perdurino le attuali condizioni di cose*»⁸⁸, senza poi dimenticare che, nello stesso tempo, «*Con questo mezzo intende inoltre la S. Sede di meglio provvedere all'assistenza religiosa dei laici profughi e segnatamente di quelli che si trovano raggruppati in piccoli centri e che richieggono una più speciale assistenza*».

La comune – oggettiva – condizione di “profugo” conduce preti, seminaristi e fedeli laici sotto la responsabilità del Prelato, tenuto conto che, vista in special modo la transitorietà di tale condizione, «*non si intendono rotti o diminuiti i doverosi rapporti di sudditanza che legano i sacerdoti e i seminaristi ai rispettivi loro Ordinari di origine*»⁸⁹.

5.2. La Prelatura personale.

Diversa è la situazione della Prelatura personale, che trova nei cann. 294-297 del Codice 1983 la propria “legge quadro”, con gli elementi essenziali da declinare e specificare ulteriormente per ogni singola Prelatura che verrà eretta. Si tratta, quindi, come è naturale, di norme generali e astratte, che pongono alcuni elementi essenziali, costitutivi della Prelatura personale in quanto tale, che poi per il resto lasciano alla singola e concreta Prelatura la possibilità di – per così dire – avere un volto proprio tramite gli Statuti emanati dalla Sede Apostolica, conformemente al can. 296⁹⁰.

Giova innanzitutto sottolineare che tra le fonti dei cann. 294-295 che definiscono la natura, il fine e la composizione della Prelatura personale si trovano in modo particolare *Presbyterorum ordinis* 10, *Ecclesiae Sanctae* II, 4, nonché *Regimini Ecclesiae Universae* 49, § 1, in relazione al Dicastero competente della Sede Apostolica, unitamente all’Istruzione *Nemo est* della S. Congregazione per i Vescovi⁹¹, che all’art. 16, § 3 cita e riprende il già menzionato articolo di *Ecclesiae Sanctae*.

In tal modo risulta chiaro quali sono l’orizzonte di riferimento e la visione del Codice 1983 sulle Prelature personali, tenuto conto dell’evoluzione avutasi tra lo Schema 1980 e lo Schema 1982, dopo la Plenaria del 1981. Nella sistematica del Codice, infatti, le Prelature personali sono distinte e “separate” dalle circoscrizioni ecclesiastiche, mancando di uno degli elementi che costituiscono una “Chiesa particolare”, cioè una porzione del popolo di Dio oggettivamente individuata, e sono

⁸⁸ *Ibidem*, p. 415.

⁸⁹ *Ibidem*.

⁹⁰ Per Sede Apostolica si intende il Dicastero per il Clero, secondo l’art. 117 della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, 19 marzo 2022, in *L’Osservatore Romano* Anno CLXII, n. 74, 31 marzo 2022, *Supplemento*, p. VII.

⁹¹ *AAS*, 61 (1969), pp. 614-643. Si tratta di un documento dedicato alla cura pastorale dei migranti.

invece accostate alle associazioni, venendo quindi esse stesse considerate un “fenomeno associativo”.

Dai summenzionati canoni, frutto dell’*iter* di elaborazione delineato in precedenza, si possono evincere gli elementi sostanziali e imprescindibili che caratterizzano le Prelature personali. Innanzitutto, hanno come membri necessari solo presbiteri e diaconi del clero secolare in esse incardinati, come affermato in *Ecclesiae Sanctae*, associati per due possibili finalità, da perseguire anche disgiuntamente, ossia l’adeguata distribuzione dei presbiteri o l’attuazione di speciali opere pastorali o missionarie, al servizio di diverse regioni o categorie sociali⁹².

In altre parole, si potrebbe dire che, da una parte, una Prelatura personale è finalizzata, più semplicemente, a mettere gruppi di presbiteri di Chiese con abbondanza di clero a disposizione di altre che ne soffrono la mancanza. Dall’altra, invece, la Sede Apostolica potrebbe decidere di erigere come Prelatura personale un gruppo di sacerdoti con specifiche competenze (linguistiche, culturali, professionali, etc.) e formazione, da destinare all’evangelizzazione di un concreto ambito territoriale (ad esempio, l’Amazzonia) o per una precisa categoria sociale (ad esempio, sacerdoti e diaconi con studi in medicina e scienze infermieristiche per evangelizzare l’ambito della sanità all’interno del territorio di una Conferenza Episcopale).

Come naturale conseguenza di ciò, a tali chierici è preposto un Prelato come Ordinario, avente la facoltà di formare i seminaristi in un seminario proprio, nazionale o internazionale. Rispetto ai chierici e ai seminaristi, il Prelato ha responsabilità sia in relazione alla formazione iniziale e permanente, che al sostentamento⁹³.

Inoltre, secondo il can. 296 i laici non sono una parte costitutiva delle Prelature personali come invece i chierici, in quanto semplicemente essi, di propria volontà, «*conventionibus cum praelatura initis, operibus apostolicis praelatura personalis sese dedicare possunt*». Tuttavia, nulla vieterebbe che esistessero, da una parte, Prelature personali del tutto prive di laici cooperatori⁹⁴, oppure, dall’altra, Prelature in cui la presenza di tali laici – vincolatisi con apposita convenzione – è ritenuta necessaria dagli Statuti. La possibilità offerta dal canone parrebbe garantire allo stesso modo entrambe le soluzioni.

Non essendo circoscrizioni ecclesiastiche, ma svolgendo la propria azione missionaria e pastorale all’interno di alcune di esse, le Prelature personali devono prevedere nei propri Statuti quale sia il tipo di rapporto da instaurare in generale con i

⁹² Can. 294, § 1 CIC 1983.

⁹³ Can. 295, §§ 1-2 CIC 1983.

⁹⁴ Cioè «*composte solo da chierici (oltre che dal Prelato)*», come riconosceva anche autorevole dottrina, di pur diverso orientamento rispetto a chi scrive, GAETANO LO CASTRO, *Le Prelature personali. Profili giuridici*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 28.

diversi Ordinari del luogo, oltre a richiedere il consenso del Vescovo della diocesi nel cui territorio si intende iniziare a operare⁹⁵.

In sintesi, in base al testo dei summenzionati canoni e alla loro posizione nella sistematica del Codice 1983, anche prima del recente Motu Proprio dell’8 agosto 2023, si può sostenere che le Prelature personali *ab origine*⁹⁶ non sono circoscrizioni ecclesiastiche⁹⁷, ma enti di natura associativa⁹⁸, aventi come membri necessari solo chierici in esse incardinati, da destinare al servizio di Chiese particolari con carenza di clero, e con la possibile cooperazione di fedeli laici alle specifiche opere pastorali o missionarie per le quali eventualmente sono state erette⁹⁹.

6. La natura e il contenuto del Motu Proprio dell’8 agosto 2023.

La prima domanda a cui parrebbe necessario rispondere è di che tipo sia stato il Motu Proprio dell’8 agosto¹⁰⁰, se costitutivo di una novità, o non piuttosto dichiarativo di qualcosa già contenuto nei canoni 295-296 nella loro formulazione nel Codice 1983.

Come si è cercato di mostrare sin qui, l’opinione di chi scrive è che si sia trattato di un provvedimento sostanzialmente “dichiarativo”, che ha opportunamente messo in luce e chiarificato alcuni elementi già presenti nel Codice 1983, apportando la novità di modificare il dettato dei cann. 295-296, e assimilando le Prelature personali alle associazioni pubbliche clericali di diritto pontificio con facoltà di incardinare, apparse nello scenario giuridico solo nel 2008.

In primo luogo, giova ricordare che tale assimilazione¹⁰¹ non modifica, ma esplicita la natura delle Prelature personali, conformemente soprattutto all’evoluzione che la nozione di Prelatura personale ha avuto dal Concilio lungo il processo che ha portato al Codice 1983 e, quindi, alla sistematica di esso. Fin dall’inizio si è trattato di una struttura di tipo associativo, a partecipazione volontaria, tramite convenzione, composta da chierici da destinare a specifici territori o a peculiari missioni.

⁹⁵ Can. 297 CIC 1983. «*Dunque la congruità delle finalità e delle singole iniziative della Prelatura con le esigenze della pastorale organica, nonché con la salvaguardia dei poteri dell’Ordinario del luogo, sono garantiti dal duplice controllo della Santa Sede e del Vescovo diocesano*», GIUSEPPE DALLA TORRE, *La Prelatura personale e la pastorale ecclesiale nell’ora presente*, in AA.VV., *Le Prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa*, cit., p. 134.

⁹⁶ Cf. *supra* nota 5.

⁹⁷ Si può comprendere la diversa menzione che compare nella Dichiarazione della S. Congregazione per i Vescovi, datata 23 agosto 1982 (*AAS*, 75 (1983), I, p. 465), a partire dal fatto che in quel momento il Codice del 1983 non era stato ancora promulgato e che le Prelature personali dipendevano dal Dicastero per i Vescovi.

⁹⁸ Anche il M.P. *Vos estis lux mundi*, 25 marzo 2023, distingue tra «*chierici che sono o che sono stati preposti alla guida pastorale di una Chiesa particolare o di un’entità ad essa assimilata*» (art. 6.b) e quelli preposti a una Prelatura personale (art. 6.c) o a un’associazione pubblica clericale con facoltà di incardinare (art. 6.d); cf. *L’Osservatore Romano*, Anno CLXIII, n. 71, 25 marzo 2023, pp. 8-9.

⁹⁹ cf. GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il sacramento dell’Ordine e la vita dei chierici*, cit., p. 546.

¹⁰⁰ In *L’Osservatore Romano* Anno CLXIII, n. 182, 8 agosto 2023, p. 8.

¹⁰¹ *Ibidem*, Art. 1.

Successivamente – si può ipotizzare – è intervenuta una commistione tra l'unico tipo di Prelatura nota nella vigenza del Codice 1917, la *Praelatura nullius* (can. 215 CJC 1917), necessariamente comprensiva di un territorio¹⁰², e le *Praelatura personales* emerse durante il Concilio, per loro nature prive di territorio e composte da chierici. Tale stato di cose si è mantenuto nei lavori preparatori del Codice del 1983 sino alla Plenaria del 1981, quando il Cardinale Ratzinger mostrò che «*schema Codicis [1980] sub nomine Praelatura personalis duas res toto caelo diversas miscere, indolem nempe Ecclesiae particularis et sat diversam indolem consociationum liberarum ad fines apostolicos institutarum*», concludendo che «*Praelatura personalis potest esse solummodo aut ad instar Ecclesiae particularis aut aliqua consociatio, e.g. coetus incardinationis*»¹⁰³.

Accolto dalla maggioranza dei Padri tale appunto dell'allora Prefetto della S. Congregazione per la Dottrina della Fede, nel Codice 1983 si trovano due realtà *in toto* diverse, cioè la Prelatura territoriale, “erede” della Prelatura *nullius*, e la Prelatura personale, auspicata dal Concilio e descritta da *Ecclesiae Sanctae*.

Inoltre, giova sottolineare che in ragione della natura associativa e della presenza necessaria di chierici incardinati – ma non di fedeli laici – la realtà più vicina (ma non identica!) alla Prelatura personale è non qualsiasi associazione, ma solo le associazioni pubbliche clericali di diritto pontificio con facoltà di incardinare¹⁰⁴, dipendenti sin dal loro sorgere, nel 2008, dal Dicastero per il Clero¹⁰⁵, come ora anche le Prelature

¹⁰² Cf. FRANCISCUS XAVERIUS WERNZ - PETRUS VIDAL, *Ius canonicum*, Tomus II, *De personis*, apud Aedes Universitatis Gregorianae, Romae, 1943³, pp. 458-459. Lo stesso fondatore dell'*Opus Dei*, inizialmente, pensava a tale tipo di struttura, come scrisse in una lettera al Cardinale Tardini nel 1960: «“basterebbe creare una Prelatura *nullius*”, “Con una sola parrocchia”, permettendo “l’incardinazione di tutti i sacerdoti dell’Istituto nel territorio della Prelatura stessa, in modo da farli diventare non solo secolari, ma diocesani”», citata in VALENTÍN GÓMEZ-IGLESIAS-CASAL, *San Josemaría Escrivá e la prospettiva dell’Opus Dei come prelatura personale*, cit., p. 308.

¹⁰³ PONTIFICIUM CONSILII DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Congregatio plenaria, diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1991, p. 377.

¹⁰⁴ Ciò rende superata l'obiezione posta prima del 2008 da un autorevole Autore in relazioni ai presbiteri incardinati nella Prelatura («*l'intenderli infatti come constituenti il presbiterio della prelatura non sarebbe consono ad un ente di natura associativa*», G. LO CASTRO, *Le Prelature personali. Profili giuridici*, Milano 1988, p. 29), dal momento che le associazioni pubbliche clericali di diritto pontificio con facoltà di incardinare hanno un presbiterio proprio.

¹⁰⁵ ANNUARIO PONTIFICIO 2023, p. 1851. In ragione della loro composizione e del loro fine, occorre non confondere le associazioni clericali, can. 302 CIC, dalle associazioni di chierici, come la *Società Sacerdotale della Santa Croce*, art. 36, §§ 2-3 del *Codex iuris particularis Operis Dei*. Va altresì aggiunto che tale società sacerdotale – i cui membri non appartengono al presbiterio della Prelatura, composto ex art. 36, § 1 del *Codex iuris particularis Operis Dei* – ha una finalità di natura spirituale, volta ad aiutare il clero diocesano a «*cercare la santità secondo le loro forze nell'esercizio del loro ministero*» (*Codex iuris particularis Operis Dei*, art. 58, § 1), «*secondo lo spirito dell’Opus Dei*» (art. 61), senza che ciò interferisca con gli incarichi assegnati dall'unico legittimo Vescovo della diocesi di incardinazione (artt. 61, § 1; 69, 2°; 70), anzi mettendosi in modo particolare al servizio dei confratelli del loro presbiterio (art. 61, 2°). Si tratta di una forma concreta di quel sostegno alla vita dei presbiteri diocesani che sono le società sacerdotali, da lungo tempo auspicate nel Magistero Pontificio per il bene del clero, cf., ad esempio, S. PIO X, Esortazione Apostolica *Haerent animo*, 4

personali. Come parte di tale assimilazione *in iure* è stato poi determinato che il Prelato «*agisce “in quanto Moderatore, dotato delle facoltà di Ordinario”*», e come tale ha responsabilità «*circa la formazione e il sostentamento dei chierici incardinati della Prelatura*»¹⁰⁶. Inoltre, come tali associazioni, anche la Prelatura è guidata da chierici, soprattutto il Prelato, conformemente agli Statuti, pur potendo avere anche membri laici.

Allo stesso modo, in relazione ai laici, il novellato can. 296 si limita ad aggiungere la menzione del can. 107, il quale determina l'Ordinario e il parroco proprio in ragione del domicilio, del quasi-domicilio e della dimora. Tale elemento non è mai stato in dubbio, posto che solo i chierici *ex* can. 294 – non oggetto della recente riforma – sono membri necessari della Prelatura personale e i laici che si siano eventualmente impegnati nelle opere apostoliche di essa mantengono la propria appartenenza a una concreta diocesi, essendo soggetti al Prelato solo per le materie e gli ambiti oggetto della convenzione con la Prelatura, senza che si crei mai una giurisdizione concorrente con quella del Vescovo diocesano.

In tal senso giova riportare quanto scrisse al riguardo il 28 novembre 1982 l'allora Sotto-Segretario della S. Congregazione per i Vescovi, Mons. Marcello Costalunga, in occasione dell'erezione dell'unica Prelatura a oggi esistente, ma valido per qualunque altra venisse eventualmente creata: «*I laici che si dedicano al servizio del fine apostolico della Prelatura mediante un preciso vincolo contrattuale e non in forza di particolari voti, rimangono fedeli laici nelle rispettive diocesi in cui risiedono; sono quindi sotto la giurisdizione del Vescovo diocesano in tutto ciò che il diritto stabilisce per la generalità dei semplici fedeli. Solo per quanto concerne il compimento dei peculiari impegni ascetici, formativi e apostolici da loro liberamente assunti tramite il vincolo di dedizione al fine proprio della Prelatura – impegni di per sé stesso al di fuori della competenza dell'Ordinario del luogo – essi sono sotto la giurisdizione del Prelato*»¹⁰⁷.

7. Il Motu Proprio dell'8 agosto 2023 e la Prelatura personale dell'Opus Dei.

Prima di trattare quest'ultimo punto, occorre innanzitutto richiamare il fatto che il recente Motu Proprio ha modificato alcuni canoni (cann. 295-296 CIC 1983) relativi alle Prelature personali in generale, cioè la relativa “legge quadro”, non invece le norme specifiche che reggono l'Opus Dei, quali la Costituzione Apostolica *Ut sit*¹⁰⁸ e il *Codex iuris particularis Operis Dei*¹⁰⁹.

agosto 1908, nn. 35-36, in *ASS*, 41 (1908), pp. 575-576; cf. anche *Presbyterorum ordinis*, n. 8, in *AAS*, 58 (1966), p. 1005.

¹⁰⁶ In *L'Osservatore Romano*, Anno CLXIII, n. 182, 8 agosto 2023, artt. 1-2, p. 8.

¹⁰⁷ MARCELLO COSTALUNGA, *L'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale*, in *L'Osservatore Romano*, 28 novembre 1982, CXXII, n. 277, p. 3.

¹⁰⁸ Questa è stata invece modificata in alcuni punti dal Motu Proprio di Papa FRANCESCO *Ad charisma tuendum*, 14 luglio 2022, in *L'Osservatore Romano*, Anno CLXII, n. 166, 22 luglio 2022, p. 8.

¹⁰⁹ Archivio Generale della Prelatura, Sezione Giuridica, VIII/15660.

Ciò premesso, senza che ciò modifichi quanto sin qui detto a proposito dell'impossibilità di annoverare le Prelature personali tra le circoscrizioni ecclesiastiche, ci si potrebbe chiedere se l'Opus Dei sia da considerare una vera Prelatura personale, non in seguito al solo Motu Proprio dell'8 agosto 2023, ma a partire dallo stesso Codice 1983, posta la continuità evidenziata tra i due documenti.

Nell'opinione di chi scrive, la risposta a tale quesito non può che essere affermativa, a partire dal fatto che, relativamente alle Prelature personali, il Codice presenta una “legge quadro”, in soli quattro canoni, che come tale è “generale e astratta”, foriera di diverse possibilità di applicazione.

Quanto al fine dell'Opus Dei, guardando al can. 294, esso non può essere individuato nella promozione di un'adeguata distribuzione del clero, ma piuttosto in una speciale opera pastorale o missionaria, come si evince dall'art. 2 del *Codex iuris particularis Operis Dei*, dove si parla in generale della santificazione dei membri, e anche dell'impegno della Prelatura «*perché persone di ogni ceto e di ogni condizione sociale, e in primo luogo gli intellettuali, aderiscano con tutto il cuore ai precetti di Cristo Signore e, anche attraverso la santificazione del loro lavoro professionale, li mettano in pratica nel mondo, affinché tutte le realtà siano ordinate alla Volontà del Creatore; e altresì a preparare uomini e donne a esercitare l'apostolato nella società civile*

L'Opus Dei è poi guidata da un Prelato che ha piena potestà di regime sui chierici incardinati, mentre «*per i laici incorporati alla Prelatura tale potestà riguarda soltanto il fine peculiare della stessa Prelatura*»¹¹⁰, conformemente a quanto previsto nel can. 296, senza intaccare quanto richiesto dal can. 107¹¹¹.

A proposito della composizione delle Prelature personali, inoltre, il Codice richiama un requisito minimo, stabilendo che devono essere formate da chierici incardinati, a cui possono associarsi fedeli laici per particolari opere. Ora, mentre ciò consente che possano esistere Prelature personali formate da soli chierici, senza fedeli laici, allo stesso modo non impedisce che la presenza di essi sia ritenuta necessaria per la *organica cooperatio*, conformemente agli Statuti, come avviene nell'Opus Dei, per

La riforma di tali Statuti - «..una fedele trascrizione, con i soli ritocchi indispensabili, del *Codex Iuris Particularis del 1974*», in VALENTÍN GÓMEZ-IGLESIAS-CASAL, *San Josemaría Escrivá e la prospettiva dell'Opus Dei come prelatura personale*, cit., p. 232 - dovrebbe essere al presente allo studio presso il Dicastero per il Clero, dopo la consegna da parte della Prelatura della bozza elaborata alla luce del Congresso generale straordinario, tenutosi a Roma dal 12 al 16 aprile 2023 (Messaggio del Prelato, 17 aprile 2023).

¹¹⁰ *Codex iuris particularis Operis Dei*, art. 125, § 2.

¹¹¹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Costituzione Apostolica *Ut sit*, III, in *AAS*, 75 (1983), I, p. 424.

ragioni spirituali e carismatiche¹¹², tanto più che nel caso dell'unica Prelatura esistente i chierici possono essere tratti solo dai laici appartenenti a essa¹¹³.

Per i fedeli laici dell'Opus Dei la *conventio* di cui al can. 296, prende la forma del vincolo giuridico dell' "incorporazione", come descritta nell'art. 27, §§ 1-3. Si tratta di un vincolo di natura contrattuale, tra il singolo fedele e la Prelatura, liberamente assunto con una dichiarazione formale di fronte a due testimoni.

Esso trae origine da una comune vocazione e vale quindi per tutti i fedeli, i quali «uomini e donne, sono denominati Numerari, Aggregati o Soprannumerari, secondo la loro disponibilità ad attendere con continuità ai compiti di formazione e ad altre specifiche iniziative apostoliche dell'Opus Dei; essi tuttavia non formano classi distinte. Tale disponibilità dipende dalle diverse circostanze personali, familiari, professionali o simili, di carattere permanente, proprie di ciascuno»¹¹⁴.

Giova per altro sottolineare che, come accade in ogni realtà di natura associativa (e diversamente dalle circoscrizioni ecclesiastiche), quale è ogni Prelatura personale, si entra a far parte dell'Opus Dei tramite un vincolo giuridico, assunto volontariamente da un fedele e accolto dai legittimi superiori, e se ne può essere dimessi a norma del *Codex iuris particularis Operis Dei* «ob graves causas», «si agatur de incorporatione definitiva, semper ex culpa eiusdem fidelis»¹¹⁵, senza ulteriori specificazioni, tramite una specifica procedura¹¹⁶. Tale dimissione è impugnabile tramite ricorso, a norma del medesimo *Codex iuris particularis Operis Dei*, art. 32.

Al riguardo, parrebbe che rimanga una sola difficoltà di natura linguistica intorno al concetto di *incorporazione* con il quale il *Codex iuris particularis Operis Dei* designa l'appartenenza dei fedeli alla Prelatura¹¹⁷. Infatti, mentre era assente nel Codice 1917, l' "incorporazione" nel Codice 1983 ha invece preso a designare una forma di unione molto forte e peculiare, quella alla Chiesa di Cristo, con il battesimo (cann. 96; 204, §1), nonché quella a un istituto religioso, con l'emissione dei voti (cann. 266, §2; 654; cf. anche can. 721, §1 riguardo alle società di vita apostolica). Così, il linguaggio usato nel *Codex iuris particularis Operis Dei* appare sin troppo simile a quello che il Codice 1983 usa per l'appartenenza alla vita consacrata¹¹⁸.

¹¹² Cf. *Codex iuris particularis Operis Dei*, art. 1, § 1. Giova inoltre ricordare che: «Sin dal 1930 vi sono nell'Opera uomini e donne; i sacerdoti sono previsti dal 14 febbraio 1943», AMADEO DE FUENMAYOR - VALENTÍN GÓMEZ-IGLESIAS - JOSÉ LUIS ILLANES, *L'itinerario giuridico dell'Opus Dei. Storia e difesa di un carisma*, cit., p. 659.

¹¹³ Cf. *Codex iuris particularis Operis Dei*, art. 1, § 2.

¹¹⁴ *Codex iuris particularis Operis Dei*, art. 7, § 2. Cf. gli artt. 8-11 per la distinzione tra Numerari, Aggregati e Soprannumerari. Numerari e Aggregati si impegnano al "celibato apostolico", non così i Soprannumerari.

¹¹⁵ *Codex iuris particularis Operis Dei*, art. 30, § 1.

¹¹⁶ Cf. *Codex iuris particularis Operis Dei*, art. 32.

¹¹⁷ Cf. *Codex iuris particularis Operis Dei*, artt. 1, § 2; 6; 17, etc.

¹¹⁸ Cf. GIANCARLO ROCCA, *L'Opus Dei. Appunti e documenti per una storia*, Edizioni Paoline, Roma, 1985, p. 128.

In tal senso, però, si comprende come tale nozione di *incorporazione* sia stata usata in un testo del 1982, quando ancora non aveva un significato giuridico specifico e, per così dire, vincolante come ha invece a partire dal 1983. Comunque, avendo chiarito la natura e i “confini” dell’appartenenza dei fedeli laici all’Opus Dei, emerge come non sia difficile individuare nell’ “incorporazione” – parola che parrebbe opportuno abbandonare – di cui parla il *Codex iuris particularis Operis Dei* la “condizione di membro”, che ben si addice ai fenomeni associativi e corrisponde alla condizione dei fedeli rispetto alla Prelatura e alle loro rispettive Diocesi.

8. Conclusioni.

Come sin qui si è tentato di mostrare, l’istituto giuridico della Prelatura personale è nato come novità dai lavori del Concilio nell’ambito della distribuzione del clero e della promozione di particolari opere missionarie e pastorali. Per un certo tempo, lungo l’*iter* che ha portato al Codice 1983, tale novità è stata variamente studiata e rielaborata¹¹⁹, passando attraverso fraintendimenti e anche qualche “confusione”, sino alla sua precisa definizione nei cann. 294-297 del Codice vigente, due dei quali sono stati chiariti e resi più esplicativi dal Motu Proprio dell’8 agosto 2023, che quindi, rispondendo alla domanda iniziale, ha portato un chiarimento, non una sostanziale innovazione nella normativa canonica.

Si può quindi dire che, come si evince già dal Codice 1983, la Prelatura personale *qua talis*, non è assimilabile alle circoscrizioni ecclesiastiche, mancando di una porzione di popolo di Dio oggettivamente individuata, ma sì alle associazioni pubbliche clericali di diritto pontificio con facoltà di incardinare, a partire dalla soggettiva scelta di appartenere a tali realtà e dalla presenza di chierici incardinati, come membri necessari.

A sua volta, l’unica Prelatura personale a oggi esistente, l’Opus Dei, non direttamente toccata dal più recente Motu Proprio, pare corrispondere a quanto il Codice 1983 richiede per essere considerata una vera Prelatura personale¹²⁰. Essa

¹¹⁹ Una differente e sintetica descrizione di tale storia si trova in GIANCARLO ROCCA, *L’Opus Dei. Appunti e documenti per una storia*, cit., p. 127: «Da una semplice pia unione di laici nel 1941, avvolta in un discreto riserbo, l’Opera di Escrivá ha assunto un netto timbro clericale con la Società sacerdotale della Santa Croce, approvata nel 1943 come società di vita comune, cui era annessa una associazione di laici denominata “Opus Dei”. Su suggerimento di officiali della S.C. dei Religiosi, nel 1947 l’Opera ha ricevuto l’approvazione come istituto secolare, in seguito alla quale Società sacerdotale della Santa Croce e “Opus Dei” sono stati fusi in un unico istituto. Nel 1982 la prelatura personale ha nuovamente separato (in maniera più accentuata di quanto non fosse nella società di vita comune) il clero, che viene incardinato alla prelatura, e i laici che in vario modo collaborano alle sue opere».

¹²⁰ In ragione di quanto si qui esposto, non parrebbe esserci alcuna contraddizione nella normativa attuale, come ipotizzato qualora si volesse «ritenere la prelatura personale come ente associativo essenzialmente diverso dalla prelatura territoriale», ANTONI STANKIEWICZ, *Le Prelature personali e i fenomeni associativi*, cit., p. 163. Il Codice 1983 presenta due tipi di Prelature, territoriale e personali – essenzialmente diversi – che traggono origine, rispettivamente dalla Prelatura *nullius* del Codice 1917, e dalla Prelatura auspicata da *Presbyterorum ordinis* 10, per promuovere la migliore distribuzione del clero. L’unica Prelatura personale

incarna una delle possibili varianti che tale “legge quadro” consente, cioè una Prelatura che oltre ai membri chierici, secondo i propri Statuti, ha necessariamente anche membri laici, al fine di compiere la propria missione, secondo il carisma e gli Statuti.

Altre Prelature potrebbero, infatti, essere erette con una diversa composizione, ivi compresa l’assenza dei laici, soprattutto se fossero finalizzate alla più adeguata distribuzione del clero, tanto più che tra le competenze del Dicastero per il Clero, si trova anche lo studio delle «*problematiche derivanti dalla mancanza di presbiteri che in diverse parti del mondo da un lato priva il popolo di Dio della possibilità di partecipare all’Eucaristia e dall’altro fa venir meno la struttura sacramentale della Chiesa stessa*»¹²¹.

Come considerazione conclusiva, si può ritenere che la già ricordata “confusione”, menzionata dal Cardinale Ratzinger nel 1981 a proposito delle Prelature personali, abbia trovato oggi compiuta soluzione, tramite i chiarimenti offerti dal Motu Proprio dell’8 agosto scorso, e che tale provvedimento normativo di Papa Francesco sia stato opportuno, «*affinché [la Prelatura dell’Opus Dei] sia sempre un valido ed efficace strumento della missione salvifica che la Chiesa adempie per la vita del mondo*»¹²² attuando «*il compito di diffondere la chiamata alla santità nel mondo, attraverso la santificazione del lavoro e degli impegni familiari e sociali per mezzo dei chierici in essa incardinati e con l’organica cooperazione dei laici che si dedicano alle opere apostoliche*»¹²³.

esistente, infine, è da considerarsi conforme al Codice 1983, nonostante l’uso per descriverla di una terminologia e di concetti che parrebbero risentire di una redazione precedente alla promulgazione del Codice vigente.

¹²¹ Papa FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, 19 marzo 2022, Art. 115, § 3 in *L’Osservatore Romano* Anno CLXII, n. 74, 31 marzo 2022, *Supplemento*, p. VII.

¹²² GIOVANNI PAOLO II, Costituzione Apostolica *Ut sit*, III, in *AAS*, 75 (1983), I, p. 423

¹²³ Papa FRANCESCO, Motu Proprio *Ad charisma tuendum*, 14 luglio 2022, in *L’Osservatore Romano* Anno CLXII, n. 166, 22 luglio 2022, p. 8.